



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	Stefano	Cardinali	presidente rel.
dott.	Umberto	Gentili	giudice
dott.	Francesco Remo	Scerrato	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4048/15 RG, vertente

T R A

MARIOTTI ITALO

elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell'avv. Vito A. Mazzarelli, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente all'avv. Ernesto Iannucci e all'avv. Olivia Polimanti, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

MARIOTTI GIOVANNI

elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Ferreri e Francesco Arangio, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione

MARIOTTI CALCESTRUZZI S.R.L.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alfredo Fusco n. 104, presso lo studio degli avv.ti Antonio Caiafa e Flaminia Caiafa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI**OGGETTO: responsabilità amministratore di S.R.L.****CONCLUSIONI:**

per l'attore: "1. Dichiarare Giovanni Mariotti responsabile per i danni da lui arrecati alla società e derivanti dal compimento degli atti indicati in atto, (e di altri che potranno essere indicati, individuati e accertati nel corso del giudizio,) compiuti in violazione dei doveri, a lui imposti quale amministratore unico della Mariotti Calcestruzzi s.r.l., di corretta gestione della società amministrata e di quelli compiuti in pregiudizio dei diritti alla verità, alla chiarezza e alla completa ed esatta informazione dovute;

2. Condannare Mariotti Giovanni, per i titoli di cui sopra, a risarcire alla società Mariotti Calcestruzzi s.r.l., i danni tutti dalla stessa subiti, danni che si indicano nella misura di €.500.000,00 o da liquidarsi nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Con interessi e rivalutazione;

3. dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale e comunque rigettarla perché infondata e comunque dichiarare prescritti eventuali crediti maturati a titolo di responsabilità a carico di Italo Mariotti per il periodo precedente l'08.04.2010 e per l'effetto condannare Giovanni Mariotti alle spese di giudizio in favore di Italo Mariotti. Porre comunque le spese di giudizio a carico della società";

per il convenuto Giovanni Mariotti: “respingere la domanda proposta da Italo Mariotti in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale, condannare il sig. Italo Mariotti, quale amministratore di fatto della Mariotti Calcestruzzi s.r.l. dalla sua costituzione sino al 24.02.2012, al risarcimento a favore della Mariotti Calcestruzzi s.r.l. di tutti danni derivanti dalla sua gestione, nella misura di € 809.632,16 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei relativi pagamenti, o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa; con vittoria di spese ed onorari”;

per la convenuta Mariotti Calcestruzzi S.R.L.: “a) respingere la domanda proposta dal sig. Italo Mariotti, in quanto infondata in fatto e in diritto; b) accertare e dichiarare, nell’ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal sig. Italo Mariotti e di quella riconvenzionale del sig. Giovanni Mariotti, nei confronti del primo, in relazione a quanto previsto dall’art. 2476, settimo comma, c.c., ovvero quale amministratore di fatto della società dalla sua costituzione sino al 24/2/12, ed anche successivamente, che le somme tutte che fossero determinate sono di esclusiva competenza dell’ente societario, in ragione di quanto previsto dall’art. 2476, quarto comma, c.c.; c) regolare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza; senza accettare il contraddittorio in ordine alle modifiche delle conclusioni avversarie”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, Italo Mariotti ha convenuto in giudizio Giovanni Mariotti e la Mariotti Calcestruzzi S.R.L. affinché venisse accertata la responsabilità del primo per i danni subiti dalla società a causa dei comportamenti illegittimi posti in essere quale amministratore unico dal 24/2/12. Ha chiesto, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore della Mariotti Calcestruzzi S.R.L. nella misura di € 500.00,00, oltre rivalutazione e interessi.

Giovanni Mariotti si è costituito contestando quanto sostenuto dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda da questi spiegata. In via riconvenzionale, in qualità di socio della Mariotti Calcestruzzi S.R.L., ha sostenuto che l'attore Italo Mariotti aveva svolto funzioni di amministratore di fatto della detta società fino al febbraio del 2012, effettuando con denaro della società ingenti spese e pagamenti che non potevano giustificarsi con il perseguimento dello scopo sociale, e ha chiesto la condanna dello stesso Italo Mariotti al risarcimento del danno in favore della Mariotti Calcestruzzi nella misura di € 809.632,16, oltre rivalutazione e interessi.

Si è costituita altresì la Mariotti Calcestruzzi S.R.L., in persona del nuovo amministratore, Sandro Mariotti, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore e, nell'ipotesi di accoglimento di tali domande o di quella spiegata in via riconvenzionale da Giovanni Mariotti, che venisse dichiarato che le eventuali somme dovute dagli amministratori a titolo di risarcimento del danno erano di esclusiva competenza di essa società.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle produzioni documentali delle parti.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la domanda riconvenzionale proposta da Giovanni Mariotti nei confronti dell'attore deve essere dichiarata inammissibile, essendo del tutto estranea al titolo dedotto in giudizio dall'attore e all'oggetto delle domande da questi proposte. La responsabilità di Italo Mariotti per i danni subiti dalla società in epoca antecedente a quella cui si riferiscono le domande da questi formulate nei confronti di Giovanni Mariotti e per fatti del tutto diversi da quelli dedotti in giudizio con la domanda principale, non può in alcun modo ritenersi collegata all'oggetto di quest'ultima.

Con riguardo, invece, alla domanda proposta dall'attore, si deve osservare che gli addebiti rivolti al convenuto Giovanni Mariotti riguardano principalmente l'effettuazione di spese e pagamenti, specificamente indicati attraverso il richiamo

ad una consulenza di parte dallo stesso attore depositata, che, in mancanza di prova in ordine alla loro riferibilità allo svolgimento dell'attività sociale e all'effettività delle prestazioni cui si riferiscono, dovrebbero ritenersi del tutto ingiustificate e costituenti vere e proprie distrazioni patrimoniali in danno della stessa; a tali inadempimenti imputati all'amministratore, inoltre, dovrebbero aggiungersi, secondo le allegazioni dell'attore, l'impiego di risorse o attività della società senza corrispettivo o per finalità estranee all'oggetto sociale, l'esecuzione di operazioni vietate o non autorizzate dalla legge o dallo statuto e la violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza nella gestione contabile al fine di consentire le condotte distrattive di cui sopra. In particolare l'attore ha sostenuto che, dopo aver potuto esaminare parte della documentazione societaria, solo grazie ad un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria all'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso al fine di garantire il suo diritto di controllo previsto dall'art. 2476 c.c., aveva constatato l'emissione di un gran numero di fatture nei confronti della società e l'annotazione nel registro acquisti di altre fatture non reperite in forma cartacea per forniture, servizi o prestazioni di cui, da un lato, non vi era alcuna prova della loro effettiva esecuzione e, dall'altro, stando alla descrizione dell'oggetto della prestazione contenuta nelle stesse fatture, doveva escludersi qualsiasi inerenza con il perseguimento degli scopi sociali; che risultavano emesse nei confronti della Mariotti Calcestruzzi fatture relative ad opere di costruzione di un capannone industriale che insisteva su un terreno di proprietà dei soci, e non della società, senza alcuna autorizzazione da parte dei proprietari, realizzato, probabilmente, in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative; che la società aveva stipulato con la Seiemme S.R.L. un contratto di associazione in partecipazione in forza del quale avrebbe apportato la somma di € 600.000,00 per la realizzazione di un capannone sul terreno dell'associante, quando, in realtà, detto capannone era già stato costruito con materiali messi a disposizione dalla stessa Mariotti Calcestruzzi; che un autocarro di proprietà della società era stato utilizzato per

trasportare cavalli, attività del tutto estranea all'oggetto sociale, e altro autocarro era abitualmente utilizzato dal figlio dell'amministratore; che da un confronto fra i dati riportati nei cronotachigrafi e quelli contenute nelle buste paga dei dipendenti era risultata l'effettuazione di un numero di ore effettivamente lavorate notevolmente superiore rispetto a quelle retribuite, con conseguente dimostrazione dell'esistenza di consistenti pagamenti di lavoratori "fuori busta"; che l'amministratore e i soci percepivano pagamenti mensili a titolo di compensi, in contrasto con quanto disposto dalla legge e dallo statuto; che la società aveva emesso delle fatture al fine di simulare ricavi inesistenti, non potendosi determinare "l'effettivo ammontare o la corrispondenza al prezzo della merce"; che la Calcestruzzi S.R.L. aveva ricevuto un bonifico di € 185.000,00 dalla Mariotti S.R.L. con finalità di copertura di un'operazione inesistente; che dal bilancio del 2012 risultava la "scomparsa" di rilevanti voci di crediti o debiti riportati nel bilancio dell'esercizio precedente e l'incremento di voci di debito precedentemente iscritte, senza alcuna giustificazione riscontrabile dalla contabilità esaminata; che i figli degli altri soci della Mariotti Calcestruzzi avevano costituito una nuova società avente identico oggetto sociale.

Tali comportamenti, secondo le allegazioni dell'attore, costituirebbero gravi inadempimenti dei doveri gravanti sull'amministratore in forza dell'incarico gestorio svolto, inadempimento di cui, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità svolta dal socio, è sufficiente l'allegazione, gravando sull'amministratore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal rapporto che lo lega alla società.

Pur dovendosi condividere quest'ultima affermazione, sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nelle controversie aventi per oggetto l'adempimento contrattuale, non può però dubitarsi che sull'attore che esercita l'azione di responsabilità sociale gravi, comunque, l'onere di allegare condotte inadempienti dell'amministratore e di

allegare e provare in modo specifico i danni che ciascuna di tali condotte ha arrecato alla società e l'esistenza del nesso di causalità fra condotte e danni. Sotto questo aspetto, dunque, si deve ritenere che gli unici addebiti formulati dall'attore astrattamente rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto possano essere considerati quelli relativi all'iscrizione nella contabilità di fatture per prestazioni non eseguite in favore della società e comunque estranee al perseguimento dell'oggetto sociale – fatture la cui iscrizione in contabilità, indipendentemente dalla prova del relativo pagamento, avrebbe costituito l'assunzione dei relativi debiti, certamente comportante una diminuzione patrimoniale in danno della società – e i pagamenti privi di giustificazione effettuati in favore dell'amministratore e dei soci. Con riguardo, infatti, alla asserita costruzione di un capannone nel terreno di proprietà dei soci, l'attore ha prospettato un pregiudizio per la società che potrebbe derivare, in via meramente eventuale, solo in caso di iniziative da parte dei proprietari che, in considerazione della loro qualità di soci della società medesima, devono considerarsi, oltre che allo stato inattuali, assolutamente improbabili. Con riguardo al contratto di associazione in partecipazione stipulato con la Seiemme S.R.L. e agli ipotizzati pagamenti eseguiti per la costruzione del capannone sul suo terreno – pagamenti non quantificati dall'attore, che non ha neppure prospettato l'ipotesi di un loro ammontare superiore all'importo del conferimento pattuito – l'attore non ha prospettato nessuna ragione idonea ad escludere l'effettività dell'accordo concluso né alcun elemento dal quale potersi desumere un comportamento negligente dell'amministratore nell'effettuare un'operazione commerciale da ritenersi comune fra società riconducibili alla medesima compagine sociale. Con riguardo all'utilizzazione degli autocarri per scopi estranei all'oggetto sociale, alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti, alle irregolarità nella formazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili, ai pagamenti "fuori busta" effettuati ai dipendenti per retribuzioni effettivamente dovute, alla ricezione di bonifici da parte di terze

società riconducibili alla medesima compagine sociale e alla costituzione da parte dei figli degli altri soci di una nuova società avente il medesimo oggetto sociale della Mariotti Calcestruzzi, devono considerarsi del tutto carenti, in mancanza di indicazione di elementi specifici, le allegazioni prospettate dall'attore con riferimento ai danni che tali condotte avrebbero causato alla società.

Le allegazioni relative all'iscrizione in contabilità di fatture ricevute per prestazioni non rese, rese in favore di terzi o comunque estranee all'oggetto sociale, così come quelle relative ai pagamenti di compensi non dovuti effettuati in favore dell'amministratore o dei soci, invece, pur potendo essere considerate astrattamente idonee a sorreggere l'azione esercitata dall'attore, devono ritenersi infondate sulla base delle produzioni documentali effettuate dal convenuto e di una valutazione delle risultanze processuali acquisite condotta sulla base di nozioni di comune esperienza e della normale gestione di società aventi, come quella in questione, una compagine sociale costituita da stretti congiunti.

L'ipotesi dell'effettuazione di pagamenti in favore dell'amministratore e dei soci, in effetti, non ha trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta dalle parti né l'attore, sulla base della documentazione societaria acquisita, ha potuto indicare elementi specifici dai quali potersi desumere, anche a livello presuntivo, l'esistenza di tali pagamenti.

La lunga serie di fatture annotate in contabilità che l'attore ha sostenuto riferirsi a prestazioni di vario genere effettuate da fornitori di merci o di servizi, consulenti e professionisti in favore di terzi o comunque estranee all'attività sociale, ivi comprese quelle emesse dalle ditte Sette e Giovi, non possono considerarsi relative a spese ingiustificate per mancanza di prova in ordine all'effettiva esecuzione di ciascuna prestazione in esse indicate, ove si consideri che la loro annotazione in contabilità senza alcuna immediata contestazione da parte dei soci, neppure in sede di approvazione dei bilanci, è sufficiente a fondare, in assenza di qualsiasi elemento di prova contraria, la presunzione di effettiva esecuzione delle prestazioni in questione

e che la riconducibilità delle stesse prestazioni agli scopi sociali, appare plausibile in base alle giustificazioni rese dal convenuto e dalla società, costituitasi in persona del nuovo amministratore, anche in considerazione della natura strettamente familiare della stessa e dei rapporti intercorrenti con altre società facenti capo agli stessi soci.

La domanda spiegata dall'attore, pertanto deve essere respinta.

In considerazione dell'esito della controversia, appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Italo Mariotti nei confronti di Giovanni Mariotti e della Mariotti Calcestruzzi S.R.L. nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da Giovanni Mariotti nei confronti di Italo Mariotti, così provvede:

- 1) respinge la domanda proposta da Italo Mariotti nei confronti di Giovanni Mariotti;
- 2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Giovanni Mariotti nei confronti di Italo Mariotti;
- 3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 19/9/17.

Il presidente est.

(dott. Stefano Cardinali)